

Handwritten signature

SENTITO
CANTO

F 02842

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

0

12

Così composta:

dott. Mariangela Cecere Presidente

dott. Lucio Bochiechio Consigliere relatore

dott. Roberto Cimorelli Belfio Consigliere

Riunita in camera di consiglio ha ammesso la seguente

SENTENZA

Handwritten signature

5 APR. 2012

ESENTE

Nel procedimento in sede di reclamo iscritto al n. 58852 del Ruolo Generale V.G. dell'anno 2010 posto in decisione all'udienza camerale del 3 ottobre 2011 avente

APR. 2012

TRA

[Redacted]

nato in Costa d'Avorio [Redacted] elettivamente domiciliato in Roma, via Palumbo n. 12, presso l'avvocato Simonetta Crisei con l'avvocato Liana Nesta che lo rappresenta e difende per procura in margine al ricorso in sede di reclamo

RECLAMANTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO

in persona del Ministro pro tempore

E

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA

In persona del legale rappresentante pro tempore

Handwritten signature

RECLAMATI

con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma

Oggetto: reclamo ex art. 35, comma 11°, D. Lgs. n. 25/2008

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 6339 vol. in data 19 marzo 2009, notificata il 16 settembre 2009, il Tribunale di Roma rigettava il reclamo ex art. 35 del D. Lgs. n. 25/2008 proposto da [REDACTED] contro la decisione in sede di riesame in data 25 ottobre 2007 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma di non riconoscere all'interessato il diritto alla protezione predetta.

Il provvedimento era reclamato dall'interessato con ricorso depositato il 25 settembre 2009 con richiesta di riconoscimento del diritto alla richiesta protezione.


Il Ministero reclamato rimaneva contumace. Il Pubblico Ministero interveniva chiedendo il rigetto del reclamo.

Il reclamo va accolto dovendo essere riconosciuto al [REDACTED] il diritto alla richiesta protezione sussidiaria.

La parte ha riferito in sede di esame da parte della Commissione Territoriale: di essere fuggito nell'estate del 2007 dalla Costa d'Avorio per paura dei militari che lo cercavano perché lo accusavano di essere un ribelle; di essere iscritto al partito di opposizione Rassemblement des Républicains (RDR), cui era anche iscritto il padre;

che il padre e il fratello erano stati uccisi dai militari nel 2005 e che in detta occasione, tornato a casa alla notizia di quanto avvenuto, i militari lo avevano violentemente percosso;

di essere rimasto nascosto per un anno in una foresta sino alla fuga dal paese [REDACTED] con l'aiuto di una zia che gli aveva portato una borsa contenente i suoi



[Handwritten signature]

documenti personali e di regolari documenti di viaggio (visto e passaporto). Il racconto appare complessivamente credibile e trova riscontro nella documentazione prodotta (tessera di riconoscimento quale militante del partito RDS, carta d'identità, dichiarazione scritta del rappresentante dipartimentale del partito RDP, certificato medico del dottor Leopardi di Napoli dal quale emergono postumi (cicatrici ed esiti di frattura da immagini RX) compatibili con i maltrattamenti e le percosse denunciate. Dalle notizie risultanti dalla documentazione prodotta (rapporti di organizzazioni internazionali, notizie di stampa) appare confermata anche la situazione di grave conflittualità esistente nel paese di provenienza del reclamante con documentati episodi di violazione dei diritti umani e di violenze politiche. Quando, nel 2007, il [REDACTED] è fuggito dal suo paese e ha raggiunto l'Italia lo stesso aveva quindi il fondato timore di subire persecuzioni e lesione dei diritti umani fondamentali in ragione del suo orientamento politico conformemente a quanto previsto dalla convenzione di Ginevra e dagli art. 1 e segg. del D. Lgs. n. 251/2007. Non si può poi affermare che detto rischio sia definitivamente venuto meno per effetto del risultato delle elezioni politiche del 2010, vinte dall'opposizione al regime del presidente Gibagbo, il cui arresto nell'aprile 2011 ha posto fine al suo rifiuto di abbandonare il potere nonostante la sconfitta elettorale. E', infatti, notorio che la situazione nel paese appare ancora fluida e il diritto al riconoscimento del richiesto status può essere negato solo quando vi sia la prova, nel caso concreto mancante, della definitiva cessazione delle cause che lo avevano determinato (art. 9 del D. Lgs. 251/2007).

Le spese di lite del doppio grado, da distrarsi in favore dello Stato, seguono la soccombenza e sono liquidate con l'applicazione dei criteri di cui al DPR 115/2002 stante l'ammissione provvisoria del reclamante al patrocinio erariale.

In accoglimento del reclamo proposto da ██████████ contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 6339 vol. in data 19 marzo 2009 così provvede:
 dichiara il diritto del reclamante al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra e degli artt. 1 e seguenti del D. Lgs. 251/2007 e al rilascio del corrispondente permesso di soggiorno;
 condanna il reclamato al pagamento, in favore dello Stato ex art. 133 del DPR 133/2002, delle spese di lite liquidate per il primo grado in € 81,00 per diritti e € 500,00 per onorari e per il reclamo in € 81,00 per diritti e € 540,00 per onorari, oltre per entrambe le fasi rimborso di spese generali, IVA e epa;

così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 ottobre 2011

Il Presidente
[Signature]

Il Presidente
[Signature]

oggi 18 GEN 2012
 IL CAPO UFFICIO
 Elena Robertis

IL FUNZIONARIO CAPO UFFICIO
 Elena Robertis

